



SCHEMA

DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15, L. N. 241/1990

TRA

LA REGIONE DEL VENETO E L'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA

PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA ATTINENTI AI PROFILI ECONOMICI

DEL REGIONALISMO DIFFERENZIATO

TRA

La Regione Veneto, con sede in _____, codice fiscale _____, rappresentata dal _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in _____, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, nella sua qualità di Presidente della Giunta regionale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____;

E

L'Università Ca' Foscari Venezia – Dipartimento di Economia, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, C.F. 80007720271 e P.IVA 00816350276, legalmente rappresentato dal Direttore, Prof. Michele Bernasconi;

CONSIDERATO CHE

- in virtù di quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), a tenore del quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" attribuendo valenza generale agli accordi per soddisfare interessi pubblici rimessi alle loro valutazioni;
- sia la Regione Veneto (di seguito "Regione"), sia l'Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Economia (di seguito "Università" o "Dipartimento") sono amministrazioni pubbliche e pertanto, nel caso di specie, vi sono i presupposti per il ricorso allo strumento convenzionale previsto dal citato articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la Regione e il Dipartimento intendono procedere alla stipulazione di un accordo al fine di attuare una cooperazione finalizzata al perseguimento di obiettivi comuni;



- l'attività da svolgere è priva di carattere imprenditoriale ed è strettamente connessa a garantire il perseguimento di finalità pubbliche di comune interesse, in un ambito estraneo a prestazioni riconducibili all'appalto di servizi reperibili sul mercato da operatori economici;

PREMESSO CHE

- si riscontrano ancora notevoli ritardi nell'attuazione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione;
- l'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*) ha sostituito l'art. 116 della Costituzione, prevedendo, al terzo comma, che possono essere attribuite alle Regioni ordinarie "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", individuando, altresì, le materie nelle quali tali Regioni possono avanzare la richiesta di autonomia differenziata;
- la Regione del Veneto è da tempo impegnata nel percorso di attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e dell'art. 116, terzo comma, Cost., dapprima con l'approvazione della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 recante "*Referendum consultivo sulla autonomia del Veneto*", giudicata conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2015 in ordine allo svolgimento del *referendum* consultivo di impulso all'attivazione del procedimento; quindi con la celebrazione, il 22 ottobre 2017, del *referendum* consultivo che ha visto esprimersi a favore dell'iniziativa oltre 2.273.000 elettori (per una percentuale del 98,1% dei votanti che si sono recati alle urne, a loro volta pari al 57,2% degli aventi diritto); infine, a seguito dell'esito del suddetto *referendum*, con l'avvio, in data 1 dicembre 2017, del negoziato con lo Stato;
- in considerazione del carattere innovativo e della particolare complessità del percorso in questione, con l'articolo 18 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, è stato istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata (di seguito "Osservatorio"), con lo scopo di elaborare studi rivolti all'attuazione dei precetti costituzionali, nonché di promuovere la diffusione di una cultura dell'autonomia e della responsabilità nella gestione della cosa pubblica; l'Osservatorio è dotato di un Comitato Scientifico, composto tra l'altro da docenti universitari in materie giuridiche ed economiche in rappresentanza degli Atenei di Padova, Udine, Trento e Venezia;
- in parallelo e *a latere* dell'attività dell'Osservatorio, risulta più in generale opportuno per la Regione ampliare le possibilità di disporre di contributi qualificati di indiscusso tenore scientifico nei settori economico, sociale, finanziario e fiscale, che l'Università Ca' Foscari, nell'ambito delle proprie finalità e compiti istituzionali, con piena autonomia scientifica e didattica, ha già elaborato o ritiene di implementare o sviluppare *ex novo*, anche mediante l'istituzione di specifiche borse di studio e/o programmi di ricerca che la Regione è interessata a promuovere per incentivare le attività di studio, ricerca, analisi e valutazione nel campo degli studi dei percorsi autonomistici, del federalismo fiscale e del regionalismo differenziato funzionali all'attuazione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione;
- l'Università Ca' Foscari Venezia, avendo tra gli scopi istituzionali, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto di Ateneo, quello di concorrere "attraverso la pubblicità dei risultati scientifici conseguiti e il libero confronto delle idee, allo sviluppo civile, culturale e scientifico della comunità locale, nazionale e internazionale" e di favorire "il progresso tecnologico e la trasmissione delle conoscenze contribuendo a progettare e costruire le competenze scientifiche e professionali rispondenti alle esigenze dello sviluppo della società", conduce ricerche specialistiche nei campi dell'economia e management, delle politiche pubbliche e cambiamenti sociali e con l'area di ricerca afferente il Dipartimento di Economia dedica specifici approfondimenti ai profili economia territoriale, sviluppo dei sistemi economici, valutazione delle politiche pubbliche governance e innovazione sociale;



- l'Università Ca' Foscari Venezia ha promosso la formazione di un Centro di competenze presso Fondazione Ca' Foscari denominato "Governance e Innovazione Sociale" per favorire il contatto tra i temi di ricerca di cui sopra e i possibili portatori di interesse ("terza missione"), del quale può avvalersi per la realizzazione della presente convenzione;

- il presente atto viene sottoscritto per disciplinare i rapporti tra la Regione Veneto e l'Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Economia – di seguito anche "Parti" – finalizzati alla buona riuscita delle attività condivise.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse e allegati

1. Le premesse sono parte integrante del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
2. Costituisce altresì parte integrante del presente Accordo l'allegato di cui all'articolo 3, comma 1, denominato "Progetto attuativo", i cui contenuti, come definiti in occasione della sottoscrizione del presente Accordo, potranno essere aggiornati nel tempo per il perseguimento del comune interesse pubblico di cui all'articolo 2, mediante condivisione delle Parti senza necessità di espressa nuova sottoscrizione del presente Accordo, qualora le modifiche rientrino nei limiti di spesa già previsti.
3. Nel caso in cui le Parti condividano la necessità di prevedere modifiche ed aggiornamenti comportanti il superamento dei limiti di spesa determinati nel Progetto stesso, le Parti procederanno mediante la sottoscrizione di un nuovo Accordo, integrativo del presente.

Art. 2 Oggetto

1. La Regione e l'Università concordano di realizzare congiuntamente, nel contesto delle rispettive competenze istituzionali, le attività indicate nell'articolo 3, di comune interesse delle Parti.
2. Le attività oggetto del presente Accordo sono di interesse della Regione per la realizzazione dell'obiettivo strategico dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, e sono nello specifico finalizzate a fornire all'Amministrazione regionale, ed alle sue strutture di supporto, elementi utili a sostegno delle ragioni poste a fondamento delle richieste regionali di maggiore autonomia, per uno sviluppo proficuo del negoziato con il Governo e delle relazioni con le Istituzioni statali nel loro complesso.
3. Le attività oggetto del presente accordo sono di interesse dell'Università per lo sviluppo e l'implementazione delle attività di ricerca scientifica rivolte all'analisi e alla comprensione dei fenomeni economici anche collegati a innovative riforme istituzionali come può essere l'attuazione del Titolo V della Costituzione introdotto nel 2001, affrontandone la complessità in uno scenario di mercato globale e approfondendone le implicazioni giuridiche, sociali, etiche ed ambientali, con riferimento a tematiche quali l'analisi microeconomica e macroeconomica di mercati reali e finanziari; l'economia del settore pubblico, del welfare e della fiscalità; l'economia della salute; lo studio e la valutazione delle politiche economiche.
4. Le Parti sono altresì interessate allo sviluppo di forme più strutturate di collaborazione che potranno essere realizzate in un momento successivo al compimento delle attività oggetto del presente Accordo.



Art. 3 Descrizione delle attività

1. La collaborazione tra le Parti avrà ad oggetto le attività quali dettagliatamente illustrate nell'allegato Progetto attuativo che conterrà altresì la specificazione di modalità, tempi di esecuzione e relativi oneri finanziari, secondo quanto previsto nel presente Accordo.
2. Le attività di studio e ricerca comprenderanno, con riferimento alle dinamiche economiche e ai connessi profili di regolamentazione giuridica attinenti il c.d. regionalismo differenziato, una previa ricognizione dei dati economici di spesa contenuti in banche dati ufficiali, finalizzata alla realizzazione di una fotografia dei movimenti rappresentati dai trasferimenti/finanziamenti statali, con particolare attenzione a quelli riferibili alle materie che possono costituire oggetto di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e ad una conseguente analisi critica delle dinamiche complessivamente generate dalle risorse trasferite dal centro ai territori, anche in termini di creazione di leve economiche in grado di favorire e accelerare lo sviluppo locale.
3. Inoltre, saranno oggetto di specifico approfondimento i seguenti temi: a) federalismo fiscale; b) fabbisogni e costi standard delle funzioni regionali; c) rapporto tra regione ed enti locali e loro forme aggregative, come meglio definiti nel Progetto attuativo di cui al comma 1.
4. L'attività di studio e ricerca potrà articolarsi in fasi che, in un'ottica di massima collaborazione istituzionale e nel rispetto dei reciproci ruoli, prevedano momenti intermedi di verifica, dialogo e confronto tra le Parti sull'andamento del lavoro.
5. Nell'ambito della collaborazione, si conviene che Regione ed Università possano programmare e/o realizzare un evento pubblico quale occasione di presentazione degli studi svolti nonché la stampa e diffusione dei risultati dei medesimi.

Art. 4 - Impegni delle parti

Nell'ambito della convenzione in oggetto il Dipartimento si impegna a:

- a) realizzare le attività previste dall'allegato 1 "Progetto attuativo";
- b) mettere a disposizione tutti i dati e informazioni in suo possesso che siano congiuntamente ritenuti utili allo sviluppo della ricerca;
- c) diffondere i risultati della ricerca tramite uno o più eventi pubblici, secondo quanto precisato nel Progetto attuativo.

Nell'ambito della Convenzione in oggetto la Regione Veneto si impegna a:

- a) accogliere presso le proprie strutture il personale dell'Università per effettuare attività di ricerca concordata tra le parti in merito alle attività di studio e ricerca;
- b) mettere a disposizione tutti i dati e informazioni in suo possesso che siano congiuntamente ritenuti utili allo sviluppo della ricerca;
- c) supervisionare le attività svolte affinché il loro lavoro risulti fattivo per le attività di ricerca di comune interesse;
- d) contribuire alla presentazione della ricerca tramite un evento pubblico;
- e) versare annualmente al Dipartimento l'importo di euro 60.000 (sessantamila), per le finalità e con le modalità precisate dal Progetto attuativo di cui all'art. 3. Tali risorse sono trasferite a



copertura delle spese sostenute dal Dipartimento per le attività del Progetto e non si configurano pertanto come corrispettivo commerciale.

Art. 5 Decorrenza e durata

La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo. Le singole attività ivi contemplate si svolgeranno secondo le modalità e con la cadenza temporale indicate nel Progetto attuativo.

È comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.

Art. 6 Modalità di erogazione del contributo

Il 30 % delle risorse di cui all'art. 4, comma 2, lettera e), riferite alla prima annualità sarà erogato dalla Regione entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte di entrambi i contraenti sulla base di documentazione giustificativa presentata dall'Università; la restante parte sarà erogata secondo le modalità indicate dal Progetto attuativo in relazione allo svolgimento delle attività ivi contemplate e relative spese con riferimento alle singole annualità, previa valutazione positiva, da parte della Regione, sulle attività svolte.

I versamenti a favore dell'Ateneo dovranno essere effettuati esclusivamente per il tramite del canale PagoPA, in quanto obbligatorio per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Solo in caso di impossibilità dichiarata dal finanziatore potranno essere accettati pagamenti al di fuori di tale canale, previa richiesta all'Ateneo delle coordinate bancarie.

Art. 7 Responsabile scientifico e referenti

1. Il Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari Venezia designa il Prof. quale responsabile scientifico della ricerca.
2. La Regione designa come suo referente....., che assicura il collegamento operativo con l'Università anche mediante il supporto di Dirigenti e/o funzionari della Struttura.

Art. 8 Proprietà intellettuale, pubblicazione dei risultati e riservatezza

1. I risultati della ricerca e, comunque, quanto prodotto nell'ambito del presente Accordo di collaborazione, saranno di proprietà di entrambe le Parti che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.
2. L'Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli. La pubblicazione e la diffusione dei risultati da parte dell'Università o della Regione dovranno recare l'indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio nonché dare atto che quanto realizzato deriva dalla collaborazione instaurata con il presente Accordo.



3. Le parti definiscono di comune accordo quali informazioni, nell'ambito dell'attività in collaborazione, debbano considerarsi "Riservate".
4. Con la sottoscrizione del presente Accordo ciascuna delle Parti si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate di cui al precedente comma senza la previa autorizzazione scritta dell'altra Parte.
5. Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o che derivino dall'elaborazione di dati, documenti ed informazioni tratti da banche dati o archivi di dati pubblici o ottenute per il tramite di un terzo il quale le conosce in buona fede e ha pieno e legittimo titolo di disporne.
6. Non sono inoltre considerate riservate le informazioni note al ricevente prima della rivelazione o acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente o dal proprio personale o che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, purché la Parte ricevente ne dia notizia alla Parte divulgante prima di rivelarle.

Art. 9 Foro competente

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione oppure dall'applicazione del presente accordo. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Veneto.

Art. 10 Oneri fiscali

1. La presente convenzione è stipulata digitalmente dalle parti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., in forma di scrittura privata ed è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986, in conformità alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 472/E del 3 dicembre 2008.
2. Le spese di bollo sono a carico delle Parti in eguale misura.

Art. 11 Recesso

1. Ai sensi dell'art. 1373 del codice civile ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, con un preavviso di almeno trenta giorni. Tale preavviso deve essere notificato alla controparte tramite posta elettronica certificata (PEC) alla casella istituzionale della Parte destinataria.
2. In caso di recesso da parte della Regione, le attività già svolte dal Dipartimento riceveranno i finanziamenti previsti in proporzione a quanto svolto.
3. È comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento del recesso.

Art. 12 Risoluzione per inadempienza



1. Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere.

2. Ogni Parte inadempiente rispetto agli obblighi scaturiti dalla presente convenzione, sarà tenuta a risarcire gli eventuali danni subiti dalla controparte a causa della inadempienza.

Art. 13 Responsabilità delle Parti e obblighi assicurativi

1. Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale.

2. Ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

3. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività delle Parti.

Art. 14 Negoziazione specifica

1. Le Parti si danno atto e riconoscono la non applicabilità al presente contratto dell'art. 1341, comma 2, del c.c. essendo stato il presente contratto e le sue singole clausole frutto di specifiche negoziazioni tra le Parti stesse.

Art. 15 Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto nella l. n. 241/1990 ed ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Art. 16 Informativa trattamento dati

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 ("Regolamento"), ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento ("Titolare"), informa che i dati personali dei legali rappresentanti, dei responsabili della protezione dei dati personali, dei referenti e di coloro che, a vario titolo, collaborano nell'ambito della presente convenzione ("Accordo"), verranno trattati per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse all'Accordo e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti le attività di gestione dello stesso, ovvero per finalità istituzionali.

2. La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dagli artt. 6.1.b) del Regolamento ("adempimento del contratto"), 6.1.c) ("adempimento di un obbligo di legge") e 6.1.e) ("esecuzione di un compito di interesse pubblico").

3. I dati verranno conservati per tutta la durata dell'Accordo e per i successivi 10 (dieci) anni.

4. Le Parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti, responsabili della protezione dei dati, nonché ai predetti referenti e collaboratori.

5. Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del



Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o accessorie. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati dall'Università Ca' Foscari Venezia è disponibile sul sito internet istituzionale alla pagina: <https://www.unive.it/pag/34666/>.

6. Gli interessati hanno diritto di ottenere da ciascun Titolare, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando: per l'Università Ca' Foscari Venezia, il Responsabile della Protezione dei Dati (scrivendo all'indirizzo email dpo@unive.it o al seguente recapito: Università Ca' Foscari Venezia, Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia) ovvero il Titolare del trattamento (scrivendo all'indirizzo PEC protocollo@pec.unive.it); per la Regione del Veneto il *Data Protection Officer* (scrivendo all'indirizzo email dpo@regione.veneto.it o al seguente recapito: Regione del Veneto, *Data Protection Officer*, Palazzo Sceriman, Cannaregio n. 168, 30121 Venezia) ovvero il Titolare del trattamento (scrivendo all'indirizzo PEC protocollo.generale@pec.regione.veneto.it).

7. Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

8. Eventuali altre attività di trattamento dei dati personali effettuate in attuazione del presente accordo verranno regolate dalle Parti in accordi attuativi aventi ad oggetto, tra l'altro, la qualificazione dei ruoli privacy di queste ultime

Art. 17 Sottoscrizione

1. Il presente Accordo è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

Venezia, data della firma digitale

Venezia, data della firma digitale

p. Regione Veneto

p. Università Ca' Foscari Venezia

dott.... *

Prof. Michele Bernasconi

Direttore del Dipartimento di Economia*

(*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990 e dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

